

Commissioni di avanzamento e regolamenti "alla buona..."

Colgo l'occasione della lettera apparsa sul numero 3 del Nostro Giornale a firma del Mar. Moccia che ho avuto il piacere di conoscere al COCER nel 1993. In quell'anno, quale Decano dell'Esercito sono stato nominato membro della COVAS (art. 32, legge 212/83) e in quella veste, ho studiato bene il relativo Regolamento adottato dalla stessa COVAS Esercito, dato che la L. 212/83 non prevedeva nessun Regolamento applicativo in merito. Regolamento quindi "casereccio" cui qualcuno dei primi Presidenti, intelligentemente, ha provveduto, dato che, in caso contrario, era quasi impossibile lavorare (credo poi che il problema fosse comune alle altre Armi).

Lavorando sul regolamento, ho ritenuto opportuno proporre qualche cambiamento, a mio avviso, in positivo, così ho scritto al Presidente (All. A) il quale l'ha sottoposto alla Commissione e qualcosa mi è stato concesso. Ho provato poi ad avvisare, attraverso i Decani dei Reparti, tutti i colleghi con un promemoria di servizio, mi è stato detto che non potevo farlo io, bensì lo SME, che successivamente ha provveduto con circolare n. 868/02510 datata 18 luglio 1993.

Inoltre ho proposto al COCER Esercito (All. B) di adeguare la documentazione matricolare e caratteristica dei Sottufficiali che oggi ne fanno uso. Al termine del mio mandato, ho scritto al Capo di SME le mie riflessioni in merito e lui ha gentilmente risposto.

Tornando alla domanda sulla "TRASPARENZA" del dr. Moccia, ricorso che nel 1993 la Commissione fu sentita dal COCER Esercito cat. B e in quell'occasione il Presidente spiegò i criteri di valutazione, parlando del Regolamento e della sua applicazione. Credo che tutto questo lavoro, se possibile, dovrebbe essere pubblicato sul giornale, poiché servirebbe quanto meno a chiarire a tanti colleghi che il guasto è proprio nella Legge 212/83.

Distinti saluti

Mar. Magg. "A"
Trovo Renato

(Allegato "A")

Roma, 18/2/1993

All'attenzione del President
della COVAS Gen. D. Paolo PEDRINI

Oggetto: regolamento in uso presso la COVAS

a. Dalla mia breve esperienza di lavoro presso la COVAS mi sono parsi incomprensibili e migliorabili alcuni criteri di valutazione previsti dal regolamento, di cui i MEMBRI della COVAS dispongono.

b. penalizzazione per punizioni prese nel grado attuale: c. rimprovero: 0,04;

d. consegna: 0,07;

e. consegna di rigore: 0,010;

f. un po' meno per quelle prese nei gradi precedenti..

Mi sembra che le sopra indicate misure siano un po' troppo pesanti e ne spiego le ragioni:

g. la maggior parte delle punizioni sono eliminabili invocando l'art. 75 del RDM e, se molti colleghi non l'hanno fatto, è perché non ne erano a conoscenza o perché l'addeito ai lavori non ha trovato il tempo per farlo; h. per contro, la partecipazione ad un evento per pubblica calamità per almeno 7 giorni rende solamente lo 0,10 di merito, praticamente un solo giorno di CR annulla un intervento per pubblica calamità, solo chi vi ha partecipato sa quanto sia faticoso e soprattutto doloroso operare in certe situazioni

i. Il punteggio assegnato per le specializzazioni è troppo elevato:

l. corso di lunga durata, 5 punti;

m. corso di media durata, 3 punti;

n. corso di corta durata, 1 punto.

Tenuto conto che la specializzazione richiesta dall'aspirante SU, all'atto dell'arruolamento, viene quasi sempre cambiata per esigenze dell'AM e che comunque gli interessati certamente non sanno che più lunga è la durata del corso di specializzazione, più sono le possibilità di essere promossi in prima valutazione. Ritengo quindi, alla luce di quanto sopra, che i valori attuali debbano essere ridimensionati.

- Ai C.ti di sq., Vice C.ti di pl. E C.ti di pl. Viene attribuito un punteggio in merito che non ritengo giusto. Molte volte viene assegnato un incarico di comando esclusivamente per permettere all'interessato di ottenere la MEDAGLIA DI LUNGO COMANDO. Ma, se la legge lo prevede, ci si può limitare al solo periodo di attribuzioni specifiche (tre anni per i Serg. magg. e un anno per i Mar. Ord.) e, se proprio non si vuol togliere, bisogna inserire anche il CAPO POSTO MANUTENZIONE che è, e resta, uno dei lavori più gravosi del reparto.

- La circ. nr. 00/3/1924, datata 9 ottobre 1990 di UFFESERCITO concertata con SOTTUFFESERCITO, ha stabilito che i compilatori e revisori della documentazione caratteristica, non devono concludere il documento con ELOGI, ENCOMI, o altro, ma la COVAS continua a dare un piccolo punteggio di merito a questi SUPER ECCELLENTE. In sintesi, un compilatore attento alle vigenti normative danneggia il proprio dipendente ECCELLENTE, mentre quello poco attento a dette norme, premia ulteriormente il suo dipendente facendolo appunto diventare un SUPER ECCELLENTE.

a. Le ore di volo effettuate dai paracadutisti per il loro lavoro, contrariamente a quanto avviene per i meccanici ALE, non vengono valutate ai fini del punteggio di merito. Poiché entrambi volano per motivi inerenti alla

loro attività, ritengo equo che anche per i paracadutisti siano debitamente valutate le ore di volo.

b. La COVAS fornisce i cinque membri della commissione per i concorsi per il RTA degli Ufficiali (art. 57 legge 10 maggio 1983 n. 212) e sino ad oggi, non risulta che uno dei membri scelti sia stato il MEMBRO SOTTUFFICIALE. Se non sussistono divieti previsti dalla legge penso che anche il Sottufficiale debba far parte di detta Commissione, almeno nella stessa misura degli altri membri.

c. Il membro Sottufficiale, pur essendo parte integrante della Covas, resta effettivo presso il reparto di provenienza, il quale provvede anche alla redazione della documentazione caratteristica. Secondo le norme vigenti, detta documentazione DEVE essere redatta da chi impiega il SU, quindi il Presidente della Covas, il quale ne dispone per un intero anno.

d. Quanto sopra per doverosa collaborazione e certo che sarà tenuto in considerazione al fine di migliorare l'operato della Commissione.

Allegato "B"

Roma, 30 aprile 1993

All'attenzione del COCER Esercito

Oggetto: documentazione matricolare e caratteristica.

Allo scopo di uniformarci in ambito FF.AA. e di migliorare un pochino la branca matricolare e caratteristica che ci riguarda, chiedo di poter ottenere, con Vostra delibera, l'uso di stampati più consoni all'attuale figura di Sottufficiale.

a. Il regolamento sulla matricola, vecchio di 50 anni (Ed. 1941), stabilisce per noi SU il foglio matricolare mod. 104 e il più recente mod. DE/0125. Sono stampati ormai superati dalle esigenze matricolari del SU. L'ideale è l'uso dello stato di servizio, mod. 127/A, attualmente usato per gli Ufficiali in spe. Le punizioni la cui registrazione sul mod. 127/A non è prevista, saranno scritte sul mod. 8 come per gli Ufficiali (in tre copie, due allegate ai libretti personali ed una inviata alla 6ª Divisione di Sottuffesercito).

b. La legge 5.11.62, n. 1695 e il regolamento attuativo di cui al DPR 15.06.1965, n. 1431 stabilisce, quale scheda valutativa per il SU, il mod. E. Forse trent'anni fa poteva essere sufficiente, ma oggi, tenuto conto dell'importanza della documentazione caratteristica in sede di valutazione per l'avanzamento, non è più valida. Necessita dunque ampliare il campo di valutazione del SU e l'ideale è adottare anche per noi, la scheda valutativa mod. B prevista per gli Ufficiali.

c. Poiché trattiamo il tema "matricola", vorrei infine, che anche per i SU fosse applicata la circ. n. 00/2/4800, datata 30.09.1977. E' giusto che le variazioni riguardanti la parte ricoveri e convalescenze, non siano registrate a matricola.

Quanto chiesto non costa una lira o quasi, visto che gli stampati richiesti vengono già acquisiti per gli Ufficiali: spero quindi che la delibera venga fatta propria dallo SMD.

Documenti caratteristici: Norme obsolete

Egregio Direttore, il D.P.R. 213 del 08.08.2002 (Testo disponibile sul nostro sito www.ilnuovogiornaledemilitari.it N.d.R.) nel rivedere e correggere le obsolete Istruzioni per i Documenti Caratteristici degli Ufficiali, Sottufficiali e Truppa delle tre FF.AA., ed 1966, a fronte di migliorative innovazioni introdotte, specie per quanto attiene la modulistica ed il metodo di giudizio improntati entrambi a sintesi e senso pratico, ha inaugurato altresì, almeno per l'E.L., la documentazione delle assenze dal servizio. Infatti, tutte le assenze per malattia nonché quelle previste da specifica normativa (es: assistenza ai disabili, esami militari e di stato, donazione del sangue, ecc), vanno per la 1ª volta documentate su apposito modello denominato "H" (in statino periodi non computabili ed

acquisite nel libretto personale ad integrazione del documento caratteristico base. Il tutto, a parere dello scrivente, in distonia se non in vera antitesi con il D. Lg.vo 30.06.2003, n. 196, sulla tutela della privacy il quale rimarca in più punti che è fatto divieto di trattare i dati personali senza la preventiva espressa autorizzazione dei diretti interessati. L'unica deroga a quanto sopra è consentita, ai soggetti pubblici, soltanto in caso di espressa disposizione di legge che però, nel caso in esame, sembra non sussistere all'origine bensì essere stata introdotta successivamente da circolari applicative interne che ne hanno stravolto in parte l'originaria fisionomia e finalità. Se il legislatore da una parte permette infatti di assentarsi per una serie di motivazioni da sempre ritenute lecite, che vanno dalla licenza ordinaria a quella straordinaria per malattia, non sembra altresì equo che dette assenze debbano poi essere elencate, quanto a natura e durata, nel libretto personale nonché visualizzate da terzi meno che dai diretti interessati e costituire quindi un indiscutibile fattore penalizzante all'insaputa degli stessi, specie in occasione dei vari avanzamenti di carriera.

Per non parlare poi dell'assurdo distinguo della natura delle

assenze stesse, che variano a seconda del tipo di documento caratteristico. Ossia da un evento temporale, del tutto indipendente dalla volontà del valutando, scaturisce un fattore di maggiore o minore penalizzazione nei confronti dello stesso. In caso di compilazione di rapporto informativo, ad esempio, debbono essere addirittura elencate anche le assenze per licenza ordinaria e legge 937/77 da non computate invece in caso di scheda valutativa.

Ad ormai quattro anni dall'applicazione della norma, è auspicabile una revisione della stessa magari a seguito di ricorsi gerarchici od amministrativi "ad hoc" da parte di coloro i quali si siano ritenuti danneggiati dall'applicazione della medesima nonché grazie a qualche zelante magistrato il quale, rilevando iniquità nella norma in questione, ne promuova sollecitamente la sua incostituzionalità e quindi l'adozione dei conseguenti provvedimenti correttivi.

Nella speranza di aver fornito spunto per un articolo "dedicato", di indubbio interesse collettivo da pubblicare, ove possibile, sulla V/s eccellente rivista, lo stesso ringrazia e porge distinti saluti.

L.C.